



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 C. A. P. 90028 Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

ORDINANZA N. 5 DEL 18/01/2019

IL SINDACO

- Visto il verbale di sequestro e la relativa proposta di distruzione datato 19/12/2018 dell'A.P.S. 6 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Servizio Veterinario U.O. di Petralia Sottana, a firma del Dott. Davide Benatti, acquisito al Protocollo Generale di questo Ente in data 17/01/2019 al n. 574, con il quale è stato accertato il decesso di n. 1 animale di specie bovina, razza marchigiana, di sesso femminile, data di nascita 13/07/2010, identificato con contrassegno di identificazione nr. **IT082990209317** appartenente all'Azienda Agricola Danigarci, legale rappresentante Sig. **FATTA Giovanni**, nato a Palermo il 12/10/1961 ed ivi residente in Via Giacomo Cusmano n. 28, sita in C/da San Giorgio, agro del comune di Polizzi Generosa, con Cod. Az. **IT 058 PA 098**;
- Che la causa mortis dell'animale è da imputare a "Broncopolmonite";
- Considerato che con il suddetto verbale si fa obbligo al Sig. Fatta Giovanni, sopra generalizzato, di custodire la carcassa in attesa dell'avvenuta distruzione, in luogo inaccessibile ad altri animali, al fine di evitare il diffondersi di malattie infettive e/o zoonosi;
- Rilevato che il veterinario che ha effettuato il sopralluogo ha dichiarato che il decesso dell'animale, è del 19/12/2018 e che la carcassa rinvenuta si trova in luogo inaccessibile ai normali mezzi di trasporto e ai mezzi meccanici, Fg. 49, particella n. 346;
- Ritenuto necessario procedere alla distruzione secondo l'art. 23 del R.V.S.C. del 20/12/1928 n. 3298 e l'art. 10 del R.V.P. del 08/02/1954 n. 320 e, della Legge n. 33/68 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.I.G. n. 3109 del 30/03/2004 dell'Ass.to Regionale per la Sanità che, all'art. 1 prevede il sotterramento in zone inaccessibili delle carcasse animali che si trovano in zone isolate, le quali possono essere eliminate a seguito di ordinanza sindacale mediante "il sotterramento o combustione in loco", sotto il controllo degli organi di vigilanza dell'Amministrazione Comunale competente;
- Considerato, nella fattispecie, che il luogo, identificato dal Foglio 49 particella n. 346, di proprietà Fatta Giovanni sopra generalizzato, è inaccessibile dai mezzi meccanici e, quindi, difficilmente raggiungibile da mezzi autorizzati al trasporto, per come dichiarato dal Veterinario Dr. Davide Benatti;
- Viste, inoltre, le sottoelencate disposizioni legislative: il regolamento di Vigilanza Sanitaria delle carni R.D. 20/12/1928 n° 3298 art. 10 lett. "e"; il regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8/2/1954 n° 320; Legge n. 17/74; Decreto Legislativo 14/12/1992 n° 508; Decreto del Ministero della Sanità 25/5/1994; Circolare del Ministero della Sanità 19/12/1994 n° 25; D.P.R. n. 317/96; art. 6, comma 3, D.M. Sanità 29/3/2000 misure sanitarie di protezione contro B.S.E; D.M. Sanità 15/01/2001; Legge n. 49 del 09/03/2001;
- Visto l'art. 69 dell'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Ritenuto di procedere con urgenza alla distruzione, in considerazione che ai resti mortali deve essere impedito l'accesso ai carnivori selvatici;
- Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

CONVALIDA IL SEQUESTRO ED ORDINA

1. Individuare "zona isolata" ai sensi del D.I.G. n. 3109 del 30/03/2004, art. 1, così come definito dall'Allegato 1 punto 49 del Regolamento 1774/2002/CE, la C.da San Giorgio, agro di Polizzi Generosa, identificata dal Foglio 49, particella n. 346, di proprietà Fatta Giovanni sopra generalizzato;
2. Ai Sigg. Fatta Giovanni, sopra generalizzato, proprietario e detentore della carcassa:
 - a) Di custodire la carcassa del su citato animale, per come meglio descritto nel verbale summenzionato dell'A.S.P. N. 6;
 - b) la distruzione di quanto sopra descritto mediante cospargimento di calce viva e/o creolina e successiva copertura con uno strato di terra al fine di renderla inaccessibile ai carnivori, precisando che il proprietario dovrà sostenere le spese inerenti alle operazioni stesse.

Dalla Residenza Municipale, 18/01/2019

F.to IL VICE SINDACO
(Lipani Maria patrizia)